



## Cosa succede se non viene presentato il Modello EAS?

---

Nota informativa n. 57 del 3/10/2025

Il Modello EAS<sup>i</sup> è una comunicazione da effettuare in via telematica all'Agenzia delle entrate contenente dati ritenuti utili ai fini dei controlli fiscali. Rientrano tra i soggetti obbligati le associazioni enti non commerciali e le società sportive dilettantistiche in quanto beneficiarie delle agevolazioni fiscali proprie delle associazioni sportive dilettantistiche. Questo in origine. Siamo infatti passati dalla possibilità riconosciuta ad alcune tipologie di sodalizi di trasmettere il Modello EAS in forma semplificata all'esonero dall'adempimento in capo a:

- 1) enti del terzo settore, tali in quanto iscritti al RUNTS (ex art. 94 D.Lgs. 117/2017),
- 2) associazioni e società sportive dilettantistiche, tali in quanto iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 D.Lgs. 39/2021)

e ciò perché in entrambi i casi le amministrazioni preposte richiedono molte informazioni sull'assetto organizzativo dell'ente per cui la trasmissione anche del Modello EAS sarebbe stata solo un onere eccessivo.

**Ma cosa potrebbe succedere se non venisse espletato questo adempimento formale? L'organizzazione potrebbe decadere dai benefici fiscali come si potrebbe supporre dal tenore della norma e dalle indicazioni dell'Agenzia delle entrate?**

Fortunatamente per la giurisprudenza no<sup>ii</sup>: a confermarlo è intervenuta di recente la Corte di Cassazione civile sez. trib. con l'ordinanza del 18/07/2025, n. 20027 nel ribadire che il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e dei relativi benefici fiscali va condotto attraverso una verifica in concreto della sussistenza dei requisiti sostanziali, a prescindere dalla semplice esistenza di quelli formali, qual è la trasmissione del modello EAS.

Nel caso in esame tra l'altro la contestazione relativa all'omessa trasmissione del modello era relativa ad un esercizio in relazione al quale non era possibile neppure provvedere perché non era stato ancora approvato lo stesso modello EAS, ne era stata solo prevista l'esistenza.

La lettura dell'ordinanza può comunque essere utile per "ripassare" i requisiti che le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare di possedere per accedere ai regimi fiscali agevolati, ossia:

- 1) qualificarsi come organismo senza fine di lucro *"da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati"*;
- 2) dimostrare di essere una organizzazione che in concreto opera con finalità di natura extraeconomica, *"al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata<sup>iiii</sup>"*;
- 3) essere affiliati ad una federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- 4) iscrizione nel registro nazionale del CONI oggi sostituito, con riferimento a tale funzione, dal registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

- 5) effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, *“il cui onere probatorio incombe sul contribuente<sup>iv</sup>”,* atteso che la Cassazione *“ha costantemente ripudiato il criterio formalistico, pretendendo la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: il trattamento agevolato previsto per gli enti associativi è condizionato non solo all'inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell'art. 148 comma 8, del TUIR, ma anche all'accertamento, che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che l'attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse<sup>v</sup>”,* essendo *“rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto<sup>vii</sup>”.* A titolo esemplificativo, si è escluso il regime fiscale agevolato *“l'associazione sportiva, gestore di una palestra, la quale esiga dalle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all'attività erogata in loro favore, le escluda da tutte le scelte decisive per la vita dell'associazione e preveda la perdita della qualità di associato al cessare della frequentazione della palestra, trattandosi di caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta associazione ad un imprenditore commerciale<sup>viii</sup>”.*

Dunque, l'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva ma – **proprio in ragione della prevalenza della sostanza sulla forma – l'omessa trasmissione del Modello EAS non può costituire, di per sé, l'unico elemento indiziario da cui far derivare detta decadenza.**

---

<sup>i</sup> Introdotto dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008

<sup>ii</sup> Commissione tributaria regionale del Molise sez. II - Campobasso, depositata il 5/10/2020, n. 292. La Commissione evidenzia che il modello EAS nasce per garantire all'Amministrazione l'acquisizione di informazioni di tipo fiscale relativamente a quegli enti che godono del beneficio della decommercializzazione dei corrispettivi, in altre parole della non tassazione delle entrate costituite dai corrispettivi versati dai soci (artt. 148 del T. U. I. R. e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972), ma nel caso di specie ritiene che l'omessa trasmissione si configuri come mera violazione formale atteso che, giusta risultanza processuale, ricorrono i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per godere, comunque, dello speciale regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.

<sup>iii</sup> così Cass. n. 11456 del 2010; n. 3360 del 12/02/2013; n. 5931 del 25/03/2015; n. 23167 del 04/10/2017; n. 11048 del 09/05/2018, n. 30008 del 26/10/2021; n. 6361 del 02/03/2023

<sup>iv</sup> così Cass. n. 10393 del 30/04/2018; n. 11492 del 30/04/2019; n. 25353 del 11/11/2020; n. 29500 del 24/12/2020

<sup>v</sup> Cass. n. 11456 del 12/05/2010; n. 8623 del 30/05/2012

<sup>vi</sup> Cass. n. 23228 del 04/10/2017; n. 10393 del 30/04/2018;

<sup>vii</sup> Cass. n. 22578 del 11/12/2012